



CITTA' DI DRONERO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALEN. 14

OGGETTO:	FINANZE:	Regolamento Comunale per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale I.R.P.E.F.
----------	----------	--

L'anno duemilaquattordici, addì trenta del mese di giugno alle ore 21,00 nella solita sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge sulle Autonomie Locali, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Sono presenti i Signori Consiglieri Comunali:

- | | | |
|-----|---------------------|----------------------------|
| 1) | ACCHIARDI | Livio |
| 2) | ARNAUDO | Giovanni |
| 3) | ROVERA | Gianpaolo |
| 4) | ARESE | Alberto |
| 5) | TALLONE | Ivo |
| 6) | TOTINO | Teresa |
| 7) | ISOARDI | Roberto |
| 8) | MARINO | Ilario |
| 9) | RIBERO | Claudia |
| 10) | BELLIARDO | Giovanni |
| 11) | BELTRAMO | Maria Maddalena |
| 12) | BIANGO | Alberto |
| 13) | TENAN | Alberto |

Sono presenti i Signori:

- | | |
|----------------------|---|
| AGNESE | Alessandro - Assessore Esterno |
| BAGNASCHI | Maurizio - Assessore Esterno |

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MASILLO dr. Vincenzo.

Il Sig. ACCHIARDI Livio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi e cioè

dal 8 luglio 2014

al 23 luglio 2014

ai sensi dell'art. 124 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASILLO dr. Vincenzo

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MASILLO dr. Vincenzo

Divenuta esecutiva

il 18 luglio 2014

ai sensi dell'art. 134 c. 1 e 3 D.Lgs. 8 agosto 2000, n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
MASILLO dr. Vincenzo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

visto il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 1° gennaio 1999, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con Decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i Comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai Comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2)
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

visto in particolare l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, lett. a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il quale testualmente prevede:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

atteso che, in materia di Addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei Comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'art. 1, comma 7, del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126 e confermati dall'art. 1, comma 123, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011 n. 148 e s.m.i.;

rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare può variare l'aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;

dato atto che, questo Comune, per l'anno 2008, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 17 marzo 2008 ha variato l'aliquota unica dell'Addizionale comunale IRPEF portandola dalla misura di 0,4 alla misura di 0,5 punti percentuali;

atteso che le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l'anno 2014, alla luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato, rendono necessario un incremento delle entrate correnti, ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio, per assicurare la copertura delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui contratti nonché consentire il consolidamento dei livelli minimi e/o l'ampliamento dei servizi erogati a favore della cittadinanza;

ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di Bilancio per il triennio 2014-2016, modificare l'Addizionale comunale all'IRPEF stabilendo un'aliquota unica in misura pari a 0,6 punti percentuali;

ritenuto di provvedere in merito;

richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

che, anche per questo esercizio finanziario come da prassi consolidata, in deroga alle disposizioni dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per effetto del D.M. 29 aprile 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2014 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 luglio 2014;

considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

dato atto del parere favorevole espresso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal Responsabile dell'Ufficio Tributi e dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria;

con votazione, resa per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti	n.	10
Votanti	n.	8
Astenuti	n.	2 nelle persone dei Consiglieri BELLUARDO Giovanni e TENAN Alberto
Voti favorevoli	n.	8

DELIBERA

- di approvare, in applicazione delle norme richiamate in narrativa, il «Regolamento Comunale per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale I.R.P.E.F.», che consta di n. 8 (otto) articoli e che, allegato, forma parte integrante della presente deliberazione;

- di trasmettere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, telematicamente – con le modalità indicate nella nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 – la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del predetto D.L. n. 201/2011 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

- di pubblicare il presente Regolamento:

- all'Albo Pretorio del Comune
- sul sito internet del Comune – Amministrazione Trasparente;

- di riconoscere che il Regolamento approvato con il presente atto ha effetto dal 1° gennaio 2014;

- di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tributi a provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.

Con successiva ed unanime votazione, espressa per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI DRONERO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI
COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE
I.R.PE.F

INDICE

Art.	RUBRICA
1	Oggetto del Regolamento.
2	Determinazione dell'aliquota.
3	Disciplina della riscossione.
4	Pubblicità del Regolamento e degli atti.
5	Rinvio dinamico.
6	Tutela dei dati personali.
7	Rinvio ad altre disposizioni.
8	Entrata in vigore del Regolamento.

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Art. 2
Determinazione dell'aliquota

1. Con il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, il Comune di Dronero, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è fissata in 0,6 punti percentuali.

Art. 3
Disciplina della riscossione

1. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 143, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 ottobre 2007 integrato con D.M. 22 ottobre 2008 sono definite le modalità operative per l'effettuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del versamento in acconto ed a saldo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche direttamente al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima.

Art. 4
Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, comma 1, della Legge 11 febbraio 2005 n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 5

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 s.m.i. recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali».

Art. 7

Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2014. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del Bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del predetto D.L. n. 201/2011 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.